

SETTORE STUDI

QUESITI E MATERIALI

Impresa

08.08.19

Quesiti d'Impresa nn. 281-2015/I e 288-2015/I. Scioglimento di comunione ereditaria su partecipazione in società di persone

Si chiede se lo scioglimento della comunione ereditaria su una quota di società in nome collettivo a mezzo di divisione consensuale tra i coeredi costituisca modifica ai patti sociali e, quindi, se sia necessario il consenso degli altri soci. Si chiede inoltre quale siano le conseguenze dell'atto di divisione stipulato senza il consenso degli altri soci.

La questione va esaminata tenendo conto del fatto che la morte del socio non determina, in via di principio, né il subentrare degli eredi in luogo del defunto, né lo scioglimento dell'intero rapporto sociale, ma solo lo scioglimento del singolo vincolo fra il socio deceduto e la società, che continua con i soci superstiti (Ghidini, *Le società personali*, Padova, 1972, 475; Menghi, *La morte del socio nelle società di persone - La disciplina legale*, Milano, 1984, 98 ss. Negli studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Pennacchio, *La disciplina legale della morte del socio nelle società di persone: riflessioni sulla fattispecie delineata dall'art. 2284 c.c.*, in *Studi e materiali*, 2011, 487 ss.).

L'art. 2284 c.c., stabilisce, infatti, che, in caso di morte del socio, se il contratto sociale non contiene disposizioni contrarie, la società prosegue tra i soci superstiti, i quali hanno l'obbligo di liquidare la quota agli eredi. In alternativa alla liquidazione della quota, i soci possono sciogliere la società, pervenendo così alla sua liquidazione, oppure continuarla con gli eredi del socio defunto, se questi vi acconsentano.

Deve, inoltre ricordarsi come l'art. 2289, comma 1, c.c. preveda che "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto *soltanto* ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota".

Secondo l'opinione assolutamente dominante, in forza del disposto dell'art. 2284 c.c. e dell'art. 2289 c.c., deve escludersi che gli eredi del socio defunto rivestano una posizione interna alla società - quali soci - essendo la quota tendenzialmente intrasferibile *mortis causa*.

Gli eredi, infatti, non acquisiscono la posizione del socio defunto nell'ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci a titolo di successione per causa di morte, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa (Cass. 11 aprile 1995, n. 4169, in *Soc.*, 1995, 1183; Cass. 14 marzo 2001, n. 3671, in *Soc.*, 2001, 936, e in *Giust. civ.*, 2001, 2397, con nota di Vidiri, *Società personali di due soci e liquidazione della quota agli eredi del socio deceduto*), salvo

diverso accordo tra i soci e gli eredi stessi per la continuazione della società, derivando, in tal caso, la qualifica di socio dal contenuto di tale accordo e non dallo *status* di erede del socio defunto (Cass. 23 marzo 2005, n. 6263, in *Società*, 2006, 185; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21803, in *Giust. civ. Mass.* 2006, 10; Cass. 16 febbraio 1981, n. 836, in *Giust. trib. e imp. dir.*, 1983, 263; Cass. 8 ottobre 1970, n. 1850, in *Giur. it.*, 1971, 34. Sul tema v. anche Carlini, Clericò, Ungari Trasatti, *Morte del socio, diritti dei successori e modalità del subentro nelle società di persone*, in *Riv. not.* 2003, 1443; Palazzo, *La circolazione delle partecipazioni e la governance nelle società familiari in prospettiva successoria*, in *Riv. not.*, 2007, 1375 ss.; Bullo, *L'oggetto della divisione ereditaria: questioni in tema di crediti e partecipazioni sociali - Rapporti obbligatori del defunto e pluralità di eredi: il tradizionale principio nomina (et debita) hereditaria ipso iure dividuntur*, in Fondazione Italiana del Notariato, *Contratto di divisione e autonomia privata*, Milano, 2008, 84 ss.).

Rispetto, dunque, alla posizione degli eredi del socio defunto non si può parlare di titolarità della partecipazione sino a che non sia intervenuto con i soci superstiti un accordo per la continuazione, il quale rappresenta senza dubbio una modificazione del contratto sociale, soggetta alla regola del necessario consenso di tutti i soci superstiti, oltre che del subentrante, ove non sia diversamente convenuto.

Ove l'accordo di continuazione non sia già intervenuto, e quindi si sia di fronte ad un credito alla liquidazione, la concreta individuazione del negozio di ripartizione stipulando dipenderà dalla ricostruzione che s'intende prediligere in ordine alla dibattuta questione sull'operatività di una divisione automatica dei crediti caduti in successione (*nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur*) in proporzione alle quote ereditarie [sostenuta dalla dottrina tradizionale: *ex multis*, Burdese, *La divisione ereditaria*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1980, 189; Cicu, *Successioni per causa di morte*, in *Tratt. Cicu - Messineo*, Milano, 1961, 364 e ss. Negata, invece, da altra parte della dottrina: *ex multis*, Busnelli, v. *Comunione ereditaria*, *dir. civ.*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, 278 e ss. e dalla giurisprudenza più recente: Cass. 13 ottobre 1992, n. 11128, in *Foro it.*, 1993, I, 1289, secondo cui «*i crediti del de cuius, a differenza dei debiti (art. 752 c.c.), non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni degli artt. 727 e 757 c.c.*»; Cass. 21 gennaio 2000, n. 640; Cass. 5 settembre 2006, n. 19062; da ultimo, Cass. S.U., 28 novembre 2007, n. 24657, in *Riv. not.*, 2008, 944 e ss. con commento di Tamponi, *La comunione ereditaria si apre ai crediti: le Sezioni Unite sanciscono il superamento del principio nomina ipso iure dividuntur*, secondo la cui massima «*I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione; né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale; conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito»].*

Dunque, senza il consenso dei soci superstiti, che si esprime in forma di accordo di continuazione, gli eredi del socio defunto restano degli estranei rispetto alla società.

Costoro non potrebbero procedere alla divisione di una partecipazione sociale di cui non sono titolari, negozio che peraltro implicherebbe una modificazione del contratto della società: la divisione automatica della quota tra gli eredi del socio defunto, a prescindere da ogni consenso espresso o implicito dei soci superstiti, contrasterebbe da un lato con l'interesse sociale (il peso dei soci superstiti resterebbe, infatti, inalterato solo laddove gli eredi entrassero in società «come gruppo in regime di comunione di quota, avendo come esponente un rappresentante comune»: Ghidini, *Le società personali*, cit., 498); e appare dall'altro lato altresì contrario al principio per cui, nelle società di persone, la modifica nella titolarità della quota rappresenta una modifica del contratto sociale che, di regola (art. 2252 c.c.), richiede il consenso unanime dei soci ed è soggetta a pubblicità presso il Registro imprese a norma dell'art. 2300 c.c. (Bullo, *L'oggetto della divisione ereditaria: questioni in tema di crediti e partecipazioni sociali*, cit., 99).

A ben vedere, poi, anche laddove, per ipotesi, gli eredi siano già subentrati al *de cuius* nella compagine sociale – in virtù del consenso dei soci superstiti e, quindi, di un accordo di continuazione con gli stessi già intervenuto – in regime di comunione di quota, con nomina di un rappresentante comune, la divisione verrebbe a modificare comunque il contratto sociale, variando il numero dei soci, e si renderebbe quindi necessario il consenso di tutti.

È pur vero, infatti, che l'ingresso degli eredi del socio defunto nella società non determina una variazione nel patrimonio sociale, che resta invariato, né delle proporzioni con cui i restanti soci partecipano agli utili e alle perdite, ma muta il numero dei soci, salvo il caso dell'erede unico (Cottino – Weigmann, in Cottino – Weigmann – Sarale, *Società di persone e consorzi*, Padova, 2004, 237 s.) e salvo il caso in cui la partecipazione del *de cuius*, oggi in comunione ereditaria, esprima ancora una posizione unitaria, con obbligo per i contitolari della quota di nominare un rappresentante comune.

Con riferimento a tale ultima evenienza, è proprio quando si procede a divisione – con rilevanza per la società – che muta il numero dei soci con conseguente modificazione della base sulla quale si calcola la maggioranza per teste; maggioranza cui occorre rifarsi, secondo autorevole dottrina (Ferri, *Le società*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1987, 152) ove non sia stabilito il computo in proporzione alla quota di partecipazione.

Il passaggio da una situazione di contitolarità della quota unitaria del *de cuius* ad una situazione di pluralità di quote frazionate in capo a ciascun coerede *uti singulus* è, quindi, una modifica dei patti sociali che richiede il consenso di tutti i soci ove non sia diversamente previsto.

Senza considerare, poi, la rilevanza che la vicenda può avere sul piano della disciplina fallimentare, con particolare riguardo alla conoscibilità dei soci illimitatamente responsabili.

In mancanza di tale accordo, gli eredi hanno solo il diritto alla liquidazione della partecipazione e, quindi, qualsiasi negozio dovesse fra loro intervenire in ordine alla ripartizione di tale credito non involgerebbe direttamente la posizione della società debitrice.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

